

Importanti modifiche sul regime IVA per l'e-commerce e marketplace

Mercoledì 5 Maggio 2021

Dal 1° aprile 2021 [l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione](#), sul proprio sito, le funzionalità telematiche necessarie affinché gli operatori del commercio elettronico interessati dalle **modifiche IVA** introdotte dalla **Direttiva 2017/2455** possano adempiere gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento previsti dalle nuove regole, che diverranno operative dal 1° luglio 2021.

La Direttiva, in **fase di recepimento**, introdurrà modifiche normative relative alla tassazione delle vendite a distanza, che riguarderanno:

1. **Vendite a distanza intra-UE**, vale a dire le **cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**, anche quando il fornitore interviene indirettamente, **a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo del trasporto o della spedizione a destinazione dell'acquirente**, a condizione che **l'acquirente sia un soggetto passivo che non è assoggettato all'IVA di acquisti intracomunitari oppure sia un privato consumatore**.

Per questa tipologia di vendite, è prevista la **tassazione IVA nel Paese di consumo**, ossia nel luogo di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, **a meno che tutte le vendite UE cumulativamente considerate non superino la soglia di 10.000 euro annui**. In quest'ultimo caso, le vendite saranno tassate nel Paese di partenza.

2. **Imposizione IVA ai marketplace**, importante novità che comporterà che si considereranno effettuate dalle piattaforme elettroniche che facilitano la vendita le **(i) operazioni di vendita a distanza intra-UE effettuate da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità** a una persona che non è un soggetto passivo (quindi un consumatore finale) con arrivo del trasporto/spedizione nel territorio di quest'ultimo, e/o **(ii) le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi extra-UE con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro**.

Le operazioni di cui al punto **(i)** sono le classiche operazioni di **drop shipping** mentre quelle di cui al punto **(ii)** sono, ad esempio, le operazioni in cui il **marketplace facilita la vendita di beni importati da fornitori cinesi o provenienti da altro Paese extra-UE**.

Poiché in questi casi la cessione al consumatore finale si riterrà effettuata dal **marketplace**, sarà quest'ultimo ad essere **tenuto agli obblighi IVA**.

Per adempiere gli obblighi IVA che tali modifiche impongono, l'Agenzia ha quindi introdotto un'**apposita sezione sul proprio sito**, organizzata come segue:

1. per le vendite a distanza Intra-Ue, il
 - **Regime Oss extra-UE**, limitato ai soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione sul territorio UE;
 - **Regime Oss UE**, per i **(i)** soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, **(ii)** soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia, e **(iii)** soggetti passivi senza stabile organizzazione in Italia che spediscono/trasportano merci a partire dall'Italia;

2. per le vendite di beni importati da Paesi extra-Ue, il regime Ioss, per la registrazione di **(i)** soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, **(ii)** soggetti passivi extra-UE con stabile organizzazione in Italia, e **(iii)** soggetti passivi senza stabile organizzazione in Italia.